

FAQ per le Imprese - I requisiti dei fornitori

Per l'abilitazione al Mercato Elettronico è necessario che il fornitore abbia la Certificazione di iscrizione al REC?

No, ai fini dell'abilitazione al singolo bando nel MePA non è richiesta l'iscrizione al REC, bensì l'iscrizione alla Camera di Commercio.

Quali soggetti possono abilitarsi al MePA?

Si possono abilitare al MePA i soggetti singoli o in forma "aggregata" di cui all'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006. Tra i soggetti che chiedono di abilitarsi in forma "aggregata" sono ammessi a richiedere l'abilitazione:

- **lettera b)** i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- **lettera c)** i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36.
- **lettera e-bis)** le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5/2009 dotate di organo comune e di soggettività giuridica.

Nei casi che precedono l'abilitazione è possibile sia che i predetti soggetti partecipino con la propria struttura d'impresa sia che partecipino con le proprie imprese consorziate/retiste sempre che siano state indicate in sede di domanda di abilitazione.

Non sono ammessi a richiedere l'abilitazione:

- I raggruppamenti temporanei di imprese;
- I consorzi ordinari di concorrenti;
- La Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica e la Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune di cui all'art. 3, comma 4 -ter del d. l. n. 5/2009.

In entrambi i casi sopra riportati, l'abilitazione è possibile sia che partecipino con la propria struttura d'impresa sia che partecipino con le proprie consorziate.

I requisiti di abilitazione dei fornitori presenti sul MePA sono verificati solo a campione oppure sulla totalità dei soggetti?

Sulla base del ruolo che le norme affidano a Consip in qualità di gestore del MePA, Consip effettua esclusivamente controlli, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in fase di abilitazione al MePA. In ottemperanza alla vigente normativa in materia di appalti e di semplificazione dei relativi processi amministrativi, Consip quindi, procede a controlli "a campione" o controlli in caso di fondato motivo su quanto "autocertificato" dalle imprese. Consip, infatti, individua mensilmente un campione di imprese abilitate le cui autocertificazioni vengono sottoposte a verifica tramite accertamenti presso le autorità / Amministrazioni competenti (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, casellario giudiziale presso la Procura della Repubblica, etc.); provvede altresì all'effettuazione dei medesimi controlli sulle autocertificazioni presentate da specifiche imprese per le quali sussista un fondato sospetto sulla veridicità delle stesse (ad es. a seguito di segnalazioni puntuali effettuate dalle stazioni appaltanti che operano sul MePA).

Cosa succede se il fornitore non provvede al rinnovo delle autocertificazioni?

Il mancato tempestivo rinnovo della documentazione in scadenza o la mancata tempestiva conferma della permanenza dei requisiti richiesti da ciascuno strumento di acquisto ai fini dell'abilitazione, comportano l'immediata sospensione dell'abilitazione del fornitore fino al momento in cui il fornitore avrà regolarizzato la propria posizione.

Il mancato rinnovo dell'autocertificazione, che si protragga per oltre 90 giorni dallascadenza di cui sopra, comporta l'automatica Revoca dell'abilitazione del fornitore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, ossia l'impossibilità di essere destinatari di un ODA e l'impossibilità di sottomettere offerta in RDO.

Un fornitore abilitato al MePA può essere disabilitato? Come?

Sì, ciascun Fornitore ha facoltà di richiedere di essere disabilitato dal Mercato Elettronico, fermi restando gli obblighi già assunti con i contratti in corso. La disabilitazione, deve essere richiesta attraverso un'apposita comunicazione, firmata digitalmente dal Legale rappresentante, ed inviata attraverso l'Area comunicazione oppure la casella di posta elettronica associata al bando per il quale si richiede la disabilitazione. Il fornitore non può in nessun caso eliminare tutti i beni e servizi dal proprio catalogo ai fini della disabilitazione, poiché ciò contravviene alle Regole del Sistema di e-procurement. Dal momento del ricevimento della richiesta di disabilitazione dal Mercato Elettronico, Consip provvederà a disabilitare il fornitore dal Mercato Elettronico, eliminando i cataloghi e assumendo tutti i necessari provvedimenti di carattere tecnico, entro e non oltre il decimo giorno successivo al ricevimento della richiesta del fornitore.

Un'impresa straniera si può abilitare al MePA?

Sì. Una impresa straniera si può abilitare al MePA. Per perfezionare la sua domanda di abilitazione dovrà avvalersi di una delle seguenti opzioni:

- **nominare un rappresentante fiscale** (art. 17 DPR 633/1972) sul territorio nazionale. La nomina del rappresentante fiscale deve avvenire con atto pubblico, con scrittura privata registrata o con lettera annotata in apposito registro
- **identificarsi direttamente in Italia** (art. 35 DPR 633/1972). I non residenti nel territorio dello Stato italiano possono identificarsi direttamente in Italia, ai sensi delle nuove disposizioni recate dall'articolo 35 ter del DPR 633/72 (al momento accessibile ai soggetti non residenti di altri Paesi membri dell'UE). In tal caso, i non residenti devono presentare l'apposito modello anagrafico (modello ANR/1). Il modello è disponibile in formato elettronico, gratuitamente, sui siti internet dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Durante la procedura di abilitazione, cosa si intende per riassegnazione e quali sono i casi più frequenti per cui una domanda viene riassegnata?

La riassegnazione è la procedura con cui Consip richiede all'operatore economico i chiarimenti necessari tramite apposita comunicazione. Tale comunicazione è effettuata da Consip ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990 ed assolve altresì all'onere di comunicazione dei motivi sostanziali di cui all'art. 10 bis della legge n. 241/1990.

Un caso di riassegnazione tra i più frequenti è quello relativo al procedimento di "**Valutazione della moralità professionale**" dell'operatore economico. Consip S.p.A., al fine di valutare la moralità professionale del fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006, richiede, così come previsto dalla giurisprudenza costante in un primo momento e ora anche dal D.Lgs. n. 163/2006, di indicare (nella Domanda di abilitazione, in sede di rinnovo ed eventualmente in sede di modifica dati) tutti i provvedimenti di condanna, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, passati in giudicato, ivi inclusi quelli per cui si beneficia della non menzione, fatti salvi esclusivamente i casi di depenalizzazione ed estinzione

del reato (quest'ultima dichiarata dal giudice dell'esecuzione) dopo la condanna stessa, di condanne revocate, di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza. Quando l'operatore economico dichiara nella domanda di abilitazione la presenza di provvedimenti di condanna o di estinzione o riabilitazione, se i predetti provvedimenti non sono stati preventivamente allegati alla domanda di abilitazione, la Consip provvederà a richiederli tramite "riassegnazione" all'operatore economico.

Per le imprese artigiane che si abilitano al MePA sussistono obblighi di iscrizione INPS e INAIL?

Per le imprese artigiane che si abilitano al MePA vi sono obblighi di iscrizione all'INPS e all'INAIL laddove ricorrano le condizioni previste dal D.P.R. n. 1124 del 30.06.1965.

I consorzi abilitati al MePA possono conservare l'abilitazione in caso di variazione della compagine sociale?

Sì, è possibile per i consorzi conservare l'abilitazione al MePA in caso di variazione della compagine sociale.

Più in particolare, il Consorzio abilitato in caso di modifica della sua composizione mantiene l'abilitazione ma deve darne debita informazione alla Consip.

In caso di aggiunta di una impresa consorziata, quest'ultima è tenuta a produrre - tramite l'area comunicazioni del Sistema - una dichiarazione (il cui facsimile è predisposto dalla Consip) contenente i propri dati. Si ricorda che tale dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante della consorziata stessa.

La cancellazione di una impresa consorziata già abilitata potrà essere effettuata dal Legale rappresentante del Consorzio attraverso la consueta funzione di "Modifica / Rinnova dati Impresa", nel corso della quale possono essere rimosse consorziate già abilitate.

E' possibile abilitarsi al MePA senza la pubblicazione di un catalogo?

No. In fase di abilitazione al MePA il fornitore deve proporre un catalogo contenente i beni e servizi che intende offrire ai soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei documenti del Mercato Elettronico, sulla base di quanto richiesto e previsto nel Capitolato Tecnico del Bando di abilitazione di riferimento. Consip si riserva di procedere alla sospensione del fornitore nel caso in cui, per un periodo superiore a 6 mesi, sul Mercato Elettronico non sia presente il suo catalogo.

In caso di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis comma 5 L. Fall. (R.D. 16 marzo 1942 n. 267) qual'è la documentazione da produrre ai fini dell'abilitazione?

Si evidenzia che in caso di concordato preventivo con continuità aziendale, il fornitore sarà tenuto a produrre i documenti di cui all'art. 186-bis comma 5 L. Fall. (R.D. 16 marzo 1942 n. 267). Nel caso in cui il medesimo fornitore sia impossibilitato a produrre i documenti previsti alle lettere a) e b) della surrichiamata disposizione normativa (ovvero rispettivamente il piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta e la relazione del professionista) sin dalla fase di abilitazione, sarà sufficiente fornire una dichiarazione resa con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 all'interno della quale l'operatore economico assume l'impegno formale nei confronti di Consip S.p.A. di produrre, in caso di partecipazione ad una RDO, la predetta documentazione alla stazione appaltante.

